

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE



LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

UNA RIFORMA DA NON PERDERE



CORSO DI FORMAZIONE
PER PROFESSIONISTI SULLE PROCEDURE
DI CUI ALLA L. 3/2012 E SS.MM.II.

12-19 DICEMBRE 2018
10-17-24 GENNAIO 2019
1-7-14 FEBBRAIO 2019

PRIMA LEZIONE

Avv. Alvisè Cecchinato

LA NORMATIVA SUL SOVRAINDEBITAMENTO: LE FINALITÀ ORIGINARIE E LE TAPPE AD OGGI (IL D.L. 212/11; LA L. 3/12; IL D.L. 179/12; IL D.M. 202/14), LA STRUTTURA DELL'ARTICOLATO, LE PROCEDURE ATTUALI (PROPOSTA DI ACCORDO, PIANO DEL CONSUMATORE; LIQUIDAZIONE; ESDEBITAZIONE) E QUELLE IN ARRIVO (BREVI CENNI SULLA L. 155/17 E SUGLI SCHEMI NOTI DI DECRETO LEGISLATIVO).

IL RUOLO DELL'OCC E DEL GESTORE, L'ASSISTENZA TECNICA DEL DEBITORE E L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.

**LA NORMATIVA SUL
SOVRAINDEBITAMENTO:
LE FINALITÀ ORIGINARIE
E LE TAPPE AD OGGI
(IL D.L. 212/11; LA L. 3/12; IL
D.L. 179/12; IL D.M. 202/14)**

ORDINAMENTO GIURIDICO E IMPOSSIBILITA' DI PAGARE

MEDIOEVO: “BANCAROTTA”, “BRAGHE DI TELA”, “BERLINA”
(punizione, prevenzione)

ITALIA MODERNA:

- **1942**: LEGGE FALLIMENTARE

> DISCIPLINA DELLA **INSOLVENZA** DEL SOGGETTO
IMPRENDITORE COMMERCIALE

§ PROCEDURE DEL **FALLIMENTO** E DEL **CONCORDATO**
(finalità principale interesse dei creditori <par condicio>, ma anche tutela del debitore)

- **2011/2012**: NORMATIVA “SALVA SUICIDI”

> DISCIPLINA DEL **SOVRAINDEBITAMENTO** DEL
SOGGETTO NON IMPRENDITORE COMMERCIALE

§ PROCEDURE DI **COMPOSIZIONE** E DI **LIQUIDAZIONE**

(finalità principale tutela del debitore <seconda chance>, ma anche interesse dei creditori)

- **2017/????** : RIFORMA COMPLESSIVA

“SOVRAINDEBITAMENTO” COME INSOLVENZA DEL NON IMPRENDITORE COMMERCIALE

EUROPA: 1984 (Danimarca), 1989 (Francia), 2001 (Germania), 2003 (Spagna)> introduzione di procedure (influenza del concetto, soprattutto americano, del “discharge” “to make a fresh start in life”: favorire accordi, e anche comunque concedere esdebitazione, per seconda chance)

ITALIA:

2001-2004> disegni di legge (Adiconsum e DS) (procedure autonome dalla legge fallimentare), lavori commissioni Trevisanato (procedure inserite nella legge fallimentare);

2005-2006> riforma legge fallimentare (D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, *Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della L. 14 maggio 2005, n. 80*), introduzione della esdebitazione al posto della riabilitazione (artt. 142 e ss. l.fall.), non previsione di procedure per l'insolvenza del non imprenditore (peraltro: riduzione fallibilità; quindi aumento esigenza);

2009> disegno di legge (Centaro) (procedura autonoma dalla legge fallimentare);

2011> estensione a imprenditore agricolo di accordi ristrutturazione e transazione fiscale

RECESSIONE

Da Wikipedia: *La grande recessione è una crisi economica mondiale che prende avvio negli Stati Uniti d'America nel 2007 in seguito a una crisi del mercato immobiliare innescata dallo scoppio di una bolla immobiliare (crisi dei subprime) producendo a catena una grave crisi finanziaria nell'economia americana. La recessione ha poi gradualmente assunto un carattere globale, spinta da meccanismi finanziari di contagio, e perdurante (tranne alcune eccezioni come India e Cina) con la spirale recessiva che si è ulteriormente aggravata, in diversi Paesi europei (europa mediterranea e altri), con la crisi del debito degli stati sovrani europei. Tra i principali fattori della crisi figurano gli alti prezzi delle materie prime (petrolio in primis), una crisi alimentare mondiale, la minaccia di una recessione in tutto il mondo e una crisi creditizia (seguita a quella bancaria) con conseguente crollo di fiducia dei mercati borsistici. Viene considerata da molti economisti come una delle peggiori crisi economiche della storia, seconda solo alla grande depressione dei primi anni del XX secolo.*

SUICIDI

Due suicidi al giorno per la crisi E' un vero e proprio allarme sociale

Drammatici i dati dello studio Eures: fenomeno in crescita, nel 2010 si sono tolte la vita 336 persone, tra imprenditori e lavoratori autonomi. Ventitrè i casi dall'inizio del 2012. Domani manifestazione silenziosa a Roma organizzata da imprese e sindacati

ECONOMIA

È l'Italia dei suicidi per crisi: "Imprenditori i più colpiti, si ammazzano per la vergogna"

Più di 700 morti dal 2012 ad oggi, 81 nel primo semestre del 2016. Un caso su quattro nel "ricco" nord-est. Del loro dramma, da quasi tre anni, si occupa l'associazione di volontari Gli Angeli della Finanza. "Chi decide di farla finita non sopporta di perdere la dignità". Ma uscire dall'incubo è possibile: "La cosa più importante è chiedere aiuto"

Governo Monti



Stato  Italia

Presidente del Consiglio Mario Monti
(indipendente, dal 28/12/12
Scelta Civica)

Coalizione (appoggio esterno)
IdV (fino al 16/12/2011),
PdL, PD, UdC, FLI, Apl,
Radicali Italiani, MpA,
Fareitalia, PID, PLI, PRI,
Liberal Democratici, AdC,
PSI, MAIE

Legislatura XVI legislatura

Giuramento 16 novembre 2011

Dimissioni 21 dicembre 2012

Governo successivo Letta
28 aprile 2013

← Berlusconi IV

Letta →

NORMATIVA

SOVRAINDEBITAMENTO

(Falsa partenza: dicembre 2011

D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, “Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile”

non convertito quanto al sovraindebitamento)

Introduzione: gennaio 2012

(L. 27 gennaio 2012, n. 3)

Modifica: ottobre 2012

(D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221)

DUNQUE: L. 3/12 (gennaio 2012) **COME MODIFICATA**
DAL D.L. 179/12 CONV. L. 221/12 (ottobre/dicembre 2012)

N.B. 1:

L. 3/12 : “salva suicidi”

«Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento»

D.L. 179/12 - L. 221/12 : “sviluppo bis” “crescita”

«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»

N.B. 2:

originaria L. 3/12 :

solo accordo di composizione

modifiche D.L. 179/12 - L. 221/12 :

anche piano del consumatore e liquidazione dei beni

DUNQUE PIU' PROCEDURE: sono 3 (anzi 4)

A) artt. da 6 a 14 bis: procedure di **COMPOSIZIONE**: alternativamente procedura per **ACCORDO DI COMPOSIZIONE** o procedura di **PIANO DEL CONSUMATORE**;

B) artt. da 14 ter a 14 terdecies: procedura di **LIQUIDAZIONE**; e successivamente, procedura di **ESDEBITAZIONE**

- di natura GIUDIZIALE : si propongono innanzi al Tribunale

- a iniziativa AMMINISTRATA: si propongono con l'ausilio degli OCC

(Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento) ovvero di professionista f.f.

OCC nominato dal Tribunale (ex art. 15 comma 9 l. 3/12: *“I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato”*)

N.B.1: richiesta al Tribunale di nomina del professionista f.f. OCC (prevista dall'art. 15 comma 9): è “procedura” (di volontaria giurisdizione) ma preliminare e residuale (dove ci sono gli OCC ci si deve rivolgere agli OCC, v. già Tribunale di Pordenone; ora Cassazione n. 19740/2017); sì territorialità; no esclusività

N.B.2: richiesta all'OCC di ausilio per promuovere procedure sovraindebitamento (presupposta dall'art. 7 comma 1 per l'accordo di composizione e comma 2 per il piano del consumatore, e dall'art. 14 ter per la liquidazione dei beni: non è “procedura” (fase stragiudiziale) ma incarico professionale; aspetti privatistici e pubblicistici; nessun effetto sospensivo (però v. differente tempistica comunicazione agli enti)

COSA SONO E COSA FANNO GLI OCC ?

< sono organismi che possono essere costituiti da **enti pubblici**, dalle **camere di commercio**, industria, artigianato e agricoltura, dagli **ordini professionali** degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai, e devono essere riconosciuti dal Ministero della Giustizia, che li iscrive in un **registro** precisandone il Referente; a loro volta tengono l'**elenco** dei professionisti abilitati a svolgere le funzioni nelle singole procedure, ossia i Gestori;

> pervenuta all'**organismo** la richiesta di **ausilio**, da parte del debitore, il **Referente** nomina il **Gestore**, la cui attività varia molto da caso a caso:

- espressamente previsto è che rediga la **relazione** che deve essere depositata unitamente alla proposta di accordo, al piano del consumatore, al ricorso per liquidazione: quindi certamente svolge una funzione di **ausiliario del Giudice**

- pare naturale che abbia un ruolo nella scelta della procedura e nella formulazione della proposta di accordo o del piano del consumatore (e quindi una attività di **consiglio del debitore**, e di **mediazione con i creditori**)

- certamente **"gestisce"** ben poco e ... cambia molto se il debitore ha o meno un proprio avvocato

PRIMA OSSERVAZIONE (COLPE DEL LEGISLATORE)

TESTO DELLA LEGGE COMPLICATISSIMO

di difficile lettura e comprensione anche per gli addetti ai lavori

CODE NAPOLEON: Stendhal scrive a Balzac che “en composant la Chartreuse, pour prendre le ton, je lisait de temps en temps quelques pages du Code civil” (componendo la Certosa, per dare il tono, leggo di tanto in tanto alcune pagine del Codice Civile)

NORMATIVA SUL SOVRAINDEBITAMENTO: la Corte di Cassazione, nella prima pronuncia su di essa (n. 1869/2016) parla di “indubbia farraginosità della legge n. 3 del 2012” e ss.mm.ii.

- la L. 3/12 disciplinava una procedura (accordo di composizione) in 9 articoli, da 6 a 14

- il D.L. 179/12 convertito nella L. 221/12 ha introdotto due altre procedure aggiungendo commi e articoli (12 bis e 12 ter, piano del consumatore) (da 14 ter a 14 terdecies, liquidazione dei beni) etc etc (14 bis)

SECONDA OSSERVAZIONE (COLPE DEL LEGISLATORE)

DISCUTIBILE PROMOZIONE DELLA RIFORMA

incongruamente con il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 si è modificato il contenuto obbligatorio del precetto stabilendo all'art. 480, Il comma c.p.c. che *Il precetto deve contenere a pena di nullità deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi (o di un professionista nominato dal giudice), porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore*

TERZA OSSERVAZIONE (COLPE DEL LEGISLATORE)

TARDIVA ATTUAZIONE DELLA RIFORMA

soltanto con il D.M. 24 settembre 2014, n. 202 si è avuto il *Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento* e si sono potuti costituire gli OCC

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO COSTITUITO DALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE N. 9 REGISTRO OCC - 1° OCC FORENSE



Registro Organismi crisi sovraindebitamento

Elenco Gestori

Crisi Sovraindebitamento » Registro degli Organismi

Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento

Numero Organismo	Denominazione	Sezione	Indirizzo	Citta	Cap	Sito Web	Email
1	Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento - ODCEC di Roma	A	Via Flaminia, 328 /330	Roma	00196	www.odcec.roma.it	occ@pecodcec.roma.it
2	Organismo di composizione della crisi - Commercialisti Bologna	A	Piazza Dè Calderini, 2	Bologna	40124	www.dottcomm.bo.it	occ@dottcomm.bo.legalmail.it
3	Organismo di composizione della crisi - (in breve OCC - Commercialisti Verona)	A	Via Tezone, 5	Verona	37122	www.odcec.verona.it	occ@odcecverona.it
4	Organismo di composizione della crisi - (in breve OCC) - Commercialisti Brescia	A	Via Marsala, 17	Brescia	25122	www.dottcomm.bs.it	dottcommbs@dottcomm.bs.it
5	Organismo di composizione della crisi - (in breve OCC - Commercialisti Taranto)	A	Viale Virgilio, 152 c/o Cittadella delle Imprese	Taranto	74121	www.odcecta.it	segreteria@pec.occcommercialisti.ta.it
6	La Tutela Degli Onesti, Organismo del Comune di Acireale	B	Piazza Duomo, 1	Acireale	95024	www.comune.acireale.ct.it	protocollo@pec.comune.acireale.ct.it
7	Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento commercialisti Catania- (in breve OCC Commercialisti Catania)	A	Via Grotte Bianche, 150	Catania	95128	www.odcec.ct.it	segreteria@pec.odcec.ct.it
8	Associazione Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Forlì, Rimini, Ravenna e Ferrara" in breve denominato anche "OCC Romagna	A	Corso Giuseppe Mazzini, 165	Forlì	47121	www.odcecforlicesena.it	segreteria@pec.odcecforlicesena.it
9	Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Pordenone	A	Piazzale Giustiniano, 7	Pordenone	33170	www.ordineavvocatipordenone.it	ordine@avvocatipordenone.it

AD OGGI

180	ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI COMMERCIALISTI LECCO	A	Via Parini, 29	Lecco (LC)	23900	www.odcec.lecco.it	ordine.lecco@pec.commercialisti.it	0341/282904	0341/28344
-----	--	---	----------------	------------	-------	--------------------	------------------------------------	-------------	------------

... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

DA ALLORA A PORDENONE: ART. 15 COMMA 9 INAPPLICABILE
> TUTTE LE PROCEDURE EX L. 3/12 TRAMITE OCC
SINORA A PORDENONE: UNICO OCC NEL CIRCONDARIO
> TUTTE LE PROCEDURE EX L. 3/12 TRAMITE OCC PN



Ordine degli Avvocati di Pordenone

SEDE A. D. R.

(ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION)

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

CAMERA ARBITRALE FORENSE

ORGANISMO FORENSE DI COMPOSIZIONE
DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

(art. 4 comma 3 lettera b) d.m. Ministro della Giustizia 24/9/2014 n. 202, Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento)

05.02.2016
14:00-18:30
19.02.2016
14:30-18:30
04.03.2016
14:30-18:30
18.03.2016
14:30-18:30
01.04.2016
14:30-18:30



22.04.2016
14:30-18:30
06.05.2016
14:30-18:30
20.05.2016
14:30-18:30
10.06.2016
14:30-18:30
24.06.2016
14:00-19:00

33170 PORDENONE PN VIA GIUSTINIANO 5
(SEDE ORGANISMO FORENSE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DI PORDENONE)

ORGANIZZATO DA	IN CONVENZIONE CON	CON IL PATROCINIO DI
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA DIPARTIMENTO DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO	COORDINAMENTO DELLA CONCILIAZIONE FORENSE

4.12.15: INAUGURAZIONE (5 GESTORI)

1.7.16: CONSEGNA ATTESTATI CORSO FORMAZIONE (43 ABILITATI)

28.12.16 LETTERA DI COMUNICAZIONE ART. 13 II° DM 202/2014

...NUMERO DI ISTANZE PRESENTATE 29 (n.b. no procedure giudiziali ma richieste ausilio)

...UNICO PROCEDIMENTO CONCLUSO...PROVVEDIMENTI DI DINIEGO N. 1 (n.b. mancata omologa per mancata maggioranza in relazione a debiti tributari)


28.12.17 FORM DI COMUNICAZIONE ART. 13 II° DM 202/2014 (n.b.: solo procedure giudiziali ...)

...PROCEDIMENTO ACCORDO...INAMMISSIBILI 0...OMOLOGHE 2...DINIEGHI 0...PENDENTI 12

...PROCEDIMENTO PIANO CONSUMATORE...INAMMISSIBILI 1...AMMESSE 6...PENDENTI 10

...LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO...INAMMISSIBILI 0...OMOLOGHE 2...DINIEGHI 0...PENDENTI 10

28.12.18 ?



- PRATICHE APERTE DALL'OCC

/ PROCEDURE PROMOSSE

- PROCEDURE PROMOSSE

/ PROCEDURE ANDATE A BUON FINE

= PROBLEMA PER I DEBITORI,

E ANCHE PER I PROFESSIONISTI

(es. primo diniego di omologa, per mancato raggiungimento maggioranza, in relazione ai debiti tributari: compenso OCC e quindi Gestore ?)

Liberati per sempre dai debiti



TI AIUTIAMO A:

- ✓ Ridurre al minimo i tuoi Debiti con banche e finanziarie risparmiando dal 40 al 70%
- ✓ Opporti ai **Debiti Fiscali** dell'Agencia delle Entrate e delle **Cartelle di Equitalia**
- ✓ Avere il **mutuo più leggero** con una diminuzione o sospensione della rata

Ritrova la tua serenità

X



REALTA': GIURISPRUDENZA "RESTRITTIVA"

- Tribunale di Udine, Giudice Dott. Massarelli, 04-01-2017 – PIANO DEL CONSUMATORE

NON BASTA L'ASSENZA DI ATTI IN FRODE: OCCORRE DIMOSTRARE PRUDENZA E PROPORZIONALITÀ NEL RICORSO AL CREDITO, E CHE IL SOVRAINDEBITAMENTO CONSEGUE A EVENTI IMPREVEDIBILI. E' ESCLUSA LA MERITEVOLEZZA QUANDO SI OTTENGONO PRESTITI LE CUI RATE ASSORBONO PER OLTRE UN TERZO IL REDDITO MENSILE.

SI APPLICANO I PRINCIPI DEL CONCORDATO PREVENTIVO SULLA "CAUSA CONCRETA": IL PIANO DEVE PREVEDERE UNA SODDISFAZIONE, SEPPURE MODESTA, DI TUTTI I CREDITORI.

- Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Dall'Armellina, 11-07-2017 – Tribunale di Pordenone, Collegio, 15-03-18 – LIQUIDAZIONE DEI BENI

IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE NELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO OLTRE CHE SUI PROFILI DI AMMISSIBILITÀ RIGUARDA ANCHE QUELLO DELLA MERITEVOLEZZA E CIÒ È TESTIMONIATO DAL FATTO CHE È PREVISTO CHE LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DEBBA CONTENERE ANCHE LE INDICAZIONI NECESSARIE IN ORDINE ALLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E ALLA DILIGENZA DEL DEBITORE NELL'ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

- Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Dall'Armellina, 23-04-2018 – PROPOSTA DI ACCORDO

ANCHE NELLA PROCEDURA PER ACCORDO DI COMPOSIZIONE VIENE ESAMINATO IL REQUISITO DELLA MERITEVOLEZZA, DECLINATO NELLA VERIFICA DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E NELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI (ART. 9, COMMA 3 BIS LETT. A) LEGGE 3/2012), E DELIBATO CONSIDERANDO LE CAUSE DEL DISSESTO.

- Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Dall'Armellina, 2-10-2018 – LIQUIDAZIONE DEI BENI

LA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE "DI TUTTI I BENI" DEL DEBITORE PRESUPPONE ALL'EVIDENZA CHE VI SIA UN PATRIMONIO DA LIQUIDARE, E COMUNQUE OCCORRE VAGLIARE NEL CASO CONCRETO LA SOSTENIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE VALUTANDOLA CON PARTICOLARE RIGORE NEL CASO, COME QUELLO DI SPECIE, IN CUI L'UNICO BENE È RAPPRESENTATO DALLO STIPENDIO DERIVANTE DA UN RAPPORTO DI LAVORO PRECARIO

DIRITTO **24**

[HOME](#)

[AVVOCATO D'AFFARI](#)

[CIVILE](#)

[LAVORO](#)

[PENALE](#)

[AMMINISTRATIVO](#)

[L'intervista](#)

[Mercati e Impresa](#)

[News dagli studi](#)

[Professione Legale](#)

La legge "salva-suicidi" è anche "salva-casa". Il legislatore fornisce ai cittadini lo strumento normativo per tutelare l'investimento più caro agli italiani

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE



CON IL PATROCINIO DI



Comune di Pordenone

CON IL PATROCINIO DI



CNF
Consiglio Nazionale
Forense

CON IL PATROCINIO DI


SSA
Scuola
Superiore
dell'Avvocatura

IN COLLABORAZIONE CON



Coordinamento della
Conciliazione Forense

LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO



UNA RIFORMA DA NON PERDERE

VENERDÌ 02.02.2018

14.30 - 19.00

SALA DELLA GALLERIA HARRY BERTOIA
CORSO VITTORIO EMANUELE II 60
33170 PORDENONE

SABATO 03.02.2018

09.00 - 12.30

SALA DELL'EX CHIESA DI S.FRANCESCO
PIAZZA DELLA MOTTA 13
33170 PORDENONE


“L'ESIGENZA DI CORRETTA INFORMAZIONE DELL'UTENZA E LO SPORTELLO DI PRIMA CONSULENZA SUL SOVRAINDEBITAMENTO”

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE



LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

UNA RIFORMA DA NON PERDERE



CORSO DI BASE PER OPERATORI
SULLE PROCEDURE DELLA L. 3/12


9-16-28 MAGGIO 2018

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE



LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

UNA RIFORMA DA NON PERDERE



CORSO DI FORMAZIONE
PER PROFESSIONISTI
SULLE PROCEDURE DELLA L. 3/12

12-19 DICEMBRE 2018
10-17-24-31 GENNAIO 2019
7-14 FEBBRAIO 2019

SPORTELLO INFORMATIVO



OCC DI PORDENONE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Iscritto al n. 9 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia
P.le Giustiniano 7 - Pordenone - Tel: 0434501900 - Fax: 0434501910
Mail: sovraindebitamento@ordineavvocatipordenone.it
Pec: sovraindebitamento@avvocatipordenone.it

SPORTELLO PRIMO ORIENTAMENTO GRATUITO SOLO SU APPUNTAMENTO

INFO 0434 501900



Ordine degli Avvocati di Pordenone

SEDE A. D. R.
(ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION)

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

CAMERA ARBITRALE FORENSE

ORGANISMO FORENSE DI COMPOSIZIONE
DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO



PUBBLICAZIONE GIURISPRUDENZA

Non sicuro | www.ordineavvocatipordenone.it



Ordine

Avvocato

Cittadino

Albi ed elenchi

Mediazione

Arbitrato

Sovraindebitamento

Giurisprudenza

Sovraindebitamento - Giurisprudenza Tribunale di Udine, Giudice Dott. Massarelli, 14-05-2018 - PIANO DEL CONSUMATORE

10 ottobre 2018

E' RILEVANTE E NON MANIFESTAMENTE INFONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 7 COMMA 1, TERZO PERIODO, L. N° 3/12, LIMITATAMENTE ALLE PAROLE "ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO"

[Fra i crediti privilegiati che il ricorrente propone di soddisfare solo parzialmente, figura anche l'obbligo



PROTOCOLLO CON IL TRIBUNALE ?

**LA STRUTTURA DELL'ARTICOLATO
DELLA L. 3/12
LE PROCEDURE ATTUALI
(PROPOSTA DI ACCORDO,
PIANO DEL CONSUMATORE,
LIQUIDAZIONE E ESDEBITAZIONE)
E QUELLE IN ARRIVO
(BREVI CENNI SULLA L. 155/17 E
SUGLI SCHEMI NOTI DI DECRETO
LEGISLATIVO)**

Tornando alla l. 3/12 (come modificata dal d.l. 179/12 conv. nella l. 221/12):

il Capo II (Artt. da 6 a 20) è diviso in tre Sezioni:

Sezione I: “Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento” (Artt. da 6 a 14bis)

Sezione II: “Liquidazione del patrimonio” (Artt. da 14ter a 14terdecies)

Sezione III: “Disposizioni comuni” (Artt. da 15 a 20)

Art. 15, Organismi di composizione della crisi - Art. 16, Sanzioni - Art. 17, Compiti dell'organismo di composizione della crisi - Art. 18, Accesso alle banche dati pubbliche - Art. 19, Sanzioni - Art. 20, Disposizioni transitorie e finali

La Sezione I (“Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”) è divisa in 4 Paragrafi:

1. “Disposizioni generali”

Art. 6, Finalita' e definizioni;

Art. 7, Presupposti di ammissibilita';

Art. 8, Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore;

Art. 9, Deposito della proposta.

2. “Accordo di composizione della crisi”

Art. 10, Procedimento;

Art. 11, Raggiungimento dell'accordo;

Art. 12, Omologazione dell'accordo.

3. “Piano del consumatore”

Art. 12 bis, Procedimento di omologazione del piano del consumatore;

Art. 12 ter, Effetti dell'omologazione del piano del consumatore.

4. “Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore”

Art. 13, Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore;

Art. 14, Impugnazione e risoluzione dell'accordo;

Art. 14 bis, Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore.

La Sezione II (“Liquidazione del patrimonio”) non è divisa Paragrafi e comprende:

Art. 14 ter, Liquidazione dei beni

Art. 14 quater, Conversione della procedura di composizione in liquidazione

Art. 14 quinquies, Decreto di apertura della liquidazione

Art. 14 sexies, Inventario ed elenco dei creditori

Art. 14 septies, Domanda di partecipazione alla liquidazione

Art. 14 octies, Formazione del passivo

Art. 14 nonies, Liquidazione

Art. 14 decies, Azioni del liquidatore

Art. 14 undecies, Beni e crediti sopravvenuti

Art. 14 duodecies, Creditori posteriori

Art. 14 terdecies, Esdebitazione

A) procedura per “Accordo di composizione”

artt. 6-7-8-9 finalità-definizioni, presupposti ammissibilità, contenuto, deposito

artt. 10-11-12 procedimento, raggiungimento accordo, omologazione

art. 13 esecuzione

art. 14 impugnazione-risoluzione

B) procedura di “Piano del consumatore”

artt. 6-7-8-9 finalità-definizioni, presupposti ammissibilità, contenuto, deposito

artt. 12bis-12-ter procedimento omologazione, effetti omologazione

artt. 13 esecuzione

artt. 14 bis revoca-cessazione effetti

C) procedura di “Liquidazione del patrimonio” (Sezione II)

artt. 14 ter - 14 terdecies

liquidazione dei beni, conversione della procedura di composizione in liquidazione, decreto di apertura della liquidazione, inventario ed elenco dei creditori, domanda di partecipazione alla liquidazione, formazione del passivo, liquidazione, azioni del liquidatore, beni e crediti sopravvenuti, creditori posteriori, esdebitazione

SOVRAINDEBITAMENTO

LEGGE 3/2012

procedura/e

COMPOSIZIONE

procedura/e

LIQUIDAZIONE

PROPOSTA DI ACCORDO

LIQUIDAZIONE

PIANO DEL CONSUMATORE

ESDEBITAZIONE

SOVRAINDEBITAMENTO

LEGGE 3/2012

procedure

COMPOSIZIONE

> 2 opzioni alternative

PROPOSTA DI ACCORDO
< tutti i non fallibili
(anche se consumatori)

PIANO DEL CONSUMATORE
< solo i consumatori
(v. però Cass. 1867/2016)

procedura

LIQUIDAZIONE

> 2 fasi successive

LIQUIDAZIONE
(dura almeno 4 anni)

ESDEBITAZIONE
(si chiede dopo)

SOVRAINDEBITAMENTO

LEGGE 3/2012 CAPO II

procedure

COMPOSIZIONE

prima parte capo II
da art. 6 a 14 bis

procedura

LIQUIDAZIONE

seconda parte capo II
da 14 ter a 14 terdecies

PROPOSTA DI ACCORDO
paragrafo 2

LIQUIDAZIONE
14 ter e ss.

PIANO DEL CONSUMATORE
paragrafo 3

ESDEBITAZIONE
14 terdecies

PROPOSTA DI ACCORDO

può essere proposta
da tutti i non fallibili
(anche se consumatori)

attestazione della **fattibilità**
< Gestore (OCC)
(allegato al ricorso che si deposita in Tribunale)

verifica della **ammissibilità**
(presupposti, requisiti, condizioni)
< Giudice (TRIBUNALE)
(subito dopo il deposito del ricorso, con il
provvedimento di apertura; se positivo, sospensione
necessaria delle procedure esecutive pendenti)

provvedimento di **omologa**
< Giudice (TRIBUNALE) occorre
APPROVAZIONE A
MAGGIORANZA
DA PARTE DEI CREDITORI

PIANO DEL CONSUMATORE

può essere proposta
solo dai consumatori
(v. però Cass. 1867/2016)

attestazione della **fattibilità**
da parte del Gestore (OCC)
(allegato al ricorso che si deposita in Tribunale)

verifica della **ammissibilità**
(presupposti, requisiti, condizioni)
< Giudice (TRIBUNALE)
(subito dopo il deposito del ricorso, con il
provvedimento di apertura; se positivo, sospensione
eventuale delle procedure esecutive pendenti)

per il provvedimento di **omologa**
< Giudice (TRIBUNALE) occorre
VALUTAZIONE DI
MERITEVOLEZZA
DA PARTE DEL GIUDICE

ULTIMA OSSERVAZIONE (COLPE DEL LEGISLATORE)
CORRETTIVI RIMANDATI
A RIFORMA COMPLESSIVA

L. 19 ottobre 2017, n° 155, delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza: art. 9 *Sovraindebitamento 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, il Governo procede al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:*

- a) comprendere nella procedura i soci illimitatamente responsabili e individuare criteri di coordinamento nella gestione delle procedure per sovraindebitamento riguardanti piu' membri della stessa famiglia;
- b) disciplinare le soluzioni dirette a promuovere la continuazione dell'attivita' svolta dal debitore, nonche' le modalita' della loro eventuale conversione nelle soluzioni liquidatorie, anche ad istanza del debitore, e consentendo, esclusivamente per il debitore-consumatore, solo la soluzione liquidatoria, con esclusione dell'esdebitazione, nel caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da colpa grave, malafede o frode del debitore;
- c) consentire al debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilita', diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni, laddove sopravvengano utilita';
- d) prevedere che il piano del consumatore possa comprendere anche la ristrutturazione dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno;
- e) prevedere che nella relazione dell'organismo di cui all'articolo 9, comma 3-bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sia indicato se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del richiedente, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;
- f) precludere l'accesso alle procedure ai soggetti gia' esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata;
- g) introdurre misure protettive simili a quelle previste nel concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio in caso di atti in frode ai creditori;
- h) riconoscere l'iniziativa per l'apertura delle soluzioni liquidatorie, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, ai creditori e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, al pubblico ministero;
- i) ammettere all'esdebitazione anche le persone giuridiche, su domanda e con procedura semplificata, purché non ricorrano ipotesi di frode ai creditori o di volontario inadempimento del piano o dell'accordo;
- l) prevedere misure sanzionatorie, eventualmente di natura processuale con riguardo ai poteri di impugnativa e di opposizione, a carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito all'aggravamento della situazione di indebitamento;
- m) attribuire anche ai creditori e al pubblico ministero l'iniziativa per la conversione in procedura liquidatoria, nei casi di frode o inadempimento.

TESTO APPROVATO IN CDM ?

TITOLO IV - STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI

CAPO I - ACCORDI

SEZIONE I - STRUMENTI NEGOZIALI STRAGIUDIZIALI

SEZIONE II - ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DELL'IMPRENDITORE

CAPO II - PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

SEZIONE II - RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

SEZIONE III - CONCORDATO MINORE

CAPO III - CONCORDATO PREVENTIVO

SEZIONE I - PRESUPPOSTI E INIZIO DELLA PROCEDURA

SEZIONE II - ORGANI E AMMINISTRAZIONE

SEZIONE III - EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO

SEZIONE IV - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI

SEZIONE V - VOTO NEL CONCORDATO PREVENTIVO

SEZIONE VI - OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 65 - Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Art. 66 - Procedure familiari

SEZIONE II - RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Art. 67 - Piano di ristrutturazione dei debiti

Art. 68 - Presentazione della domanda e attività dell'OCC

Art. 69 - Condizioni soggettive ostative

Art. 70 - Omologazione del piano

Art. 71 - Esecuzione del piano

Art. 72 - Revoca dell'omologazione

Art. 73 - Conversione in procedura liquidatoria

SEZIONE III - CONCORDATO MINORE

Art. 74 - Proposta di concordato minore

Art. 75 - Documentazione

Art. 76 - Presentazione della domanda e attività dell'OCC

Art. 77 - Inammissibilità della domanda di concordato minore

Art. 78 - Procedimento

Art. 79 - Maggioranza per l'approvazione del concordato minore

Art. 80 - Omologazione del concordato minore

Art. 81 - Esecuzione del concordato minore

Art. 82 - Revoca dell'omologazione

Art. 83 - Conversione in procedura liquidatoria

TESTO APPROVATO IN CDM ?

TITOLO V - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

CAPO I - IMPRENDITORI INDIVIDUALI E SOCIETA'

.....

CAPO IX - LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

Art. 268 - Liquidazione controllata

Art. 269 - Domanda del debitore

Art. 270 - Apertura della liquidazione controllata

Art. 271 - Concorso di procedure

Art. 272 - Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione

Art. 273 - Formazione del passivo

Art. 274 - Azioni del liquidatore

Art. 275 - Esecuzione del programma di liquidazione

Art. 276 - Chiusura della procedura

Art. 277 - Creditori posteriori

CAPO X - ESDEBITAZIONE

SEZIONE I - CONDIZIONI E PROCEDIMENTO DELLA ESDEBITAZIONE NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

SEZIONE II - ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO

Art. 282 - Esdebitazione di diritto

Art. 283 - Debitore incapiente

TESTO APPROVATO IN CDM ?

Art. 388

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.

**IL RUOLO DELL'OCC E DEL
GESTORE**

**L'ASSISTENZA TECNICA DEL
DEBITORE**

**L'AMMISSIONE AL
PATROCINIO A SPESE DELLO
STATO**

si diceva: pervenuta all'**organismo** la richiesta di **ausilio**, da parte del debitore, il **Referente** nomina il **Gestore**, la cui attività varia molto da caso a caso:

- espressamente previsto è che rediga la **relazione** che deve essere depositata unitamente alla proposta di accordo, al piano del consumatore, al ricorso per liquidazione: quindi certamente svolge una funzione di **ausiliario del Giudice**
- pare naturale che abbia un ruolo nella scelta della procedura e nella formulazione della proposta di accordo o del piano del consumatore (e quindi una attività di **consiglio del debitore**, e di **mediazione con i creditori**)
- certamente **"gestisce"** ben poco e ... cambia molto se il debitore ha o meno un proprio avvocato

“AUSILIO”: MA CHI FA COSA ?

CERTEZZA: tutte le procedure del sovraindebitamento si propongono necessariamente con l'AUSILIO dell'OCC

INCERTEZZA: chi redige, chi sottoscrive e chi deposita la proposta di accordo, il piano del consumatore e il ricorso per liquidazione

Cass. n. 1869/2016: “indubbia farraginosità della legge n. 3 del 2012” e ss.mm.ii.

v. articolato (L. 27 gennaio 2012, n. 3 + D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: prima solo da 6 a 14; poi anche 12bis, 12ter, 14bis sul piano del consumatore e da 14ter a 14 terdecies sulla liquidazione del patrimonio)

v. definizioni (“Gestore”; ma anche “proposta”, “piano”, “ricorso”)

v. compiti (OCC/Gestore; debitore/Gestore; Avvocato ?)

Art. 7 *Presupposti di ammissibilità* 1. Il **debitore** in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio degli **organismi** di composizione della crisi un accordo 1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il **consumatore** in stato di sovraindebitamento puo' proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi un piano contenente le previsioni di cui al comma 1

Art. 9 *Deposito della proposta* 1. La proposta di accordo e' depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del **debitore**. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'**organismo** di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali

Art. 14 ter *Liquidazione dei beni* 1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il **debitore** puo' chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni. 4. L'**organismo** di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

debitore > proposta - piano - richiesta

OCC > ausilio (Gestore) - OCC > comunicazione (Referente)

Art. 9 *Deposito della proposta* 2. Unitamente alla proposta devono essere depositati e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' 3. Il **debitore** che svolge attivita' d'impresa deposita altresì 3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' altresì allegata una relazione particolareggiata dell'**organismo** di composizione della crisi che deve contenere:

Art. 14 ter *Liquidazione dei beni* 3. Alla domanda sono altresì allegati una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

proposta - piano - richiesta < debitore = ricorso

relazione - attestazione < gestore = allegato

- il debitore redige e sottoscrive il ricorso con la proposta di accordo o il piano del consumatore (inseriti e/o allegati) ovvero il ricorso con la richiesta di liquidazione (in conclusioni)

- il gestore redige e sottoscrive la relazione (allegato del ricorso)

problema: coordinamento

ad esempio per il deposito

(v. obbligo OCC di presentazione entro 3 gg. a agente riscossione e a uffici fiscali)

prima ancora per la redazione

(v. compiti Gestore e natura attività)

variabile importante

questione necessità assistenza tecnica

possibile conseguenza

questione patrocinio spese stato

PROBLEMA DELLA ASSISTENZA TECNICA

Tribunale di Vicenza 29 aprile 2014

REGOLA: Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento è necessaria l'assistenza tecnica del debitore poichè:

- 1) la proposta è una domanda giudiziale con il fine di comporre una crisi finanziaria, e si è in presenza di interessi contrapposti;
- 2) il ricorso è introduttivo di una procedura;
- 3) la procedura si svolge davanti ad un tribunale;
- 4) la procedura presenta fasi potenzialmente contenziose.

ECCEZIONE: Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento l'assistenza di un legale che assista il debitore può non essere necessaria se nell'O.C.C. che concretamente presenta la domanda vi sia anche un legale che se ne faccia carico, curando tutti gli aspetti tecnici della stessa.

PROBLEMA DELLA ASSISTENZA TECNICA

Tribunale di Massa 28 gennaio 2016

NESSUNA ECCEZIONE: il compito dell'OCC non consiste nel formulare, in nome e per conto del, debitore la proposta di accordo con i creditori o la domanda di liquidazione, ma semplicemente nell'essere di "ausilio" al debitore per tutto quanto necessario o utile nell'ambito di una di tali procedure, conformemente alle previsioni della L. n. 3/2012 ed ai poteri che la stessa attribuisce all'O.C.C.; conseguentemente:

- la legittimazione attiva a formulare la proposta di accordo con i creditori oppure la domanda di liquidazione spetta per contro al debitore stesso e, precisamente, non a lui personalmente, ma al suo procuratore nella sua qualità di rappresentante tecnico; infatti, ogni singola procedura concorsuale (tra quelle previste dalla L. 3/2012) deve essere introdotta mediante ricorso depositato da un rappresentante tecnico (ossia da un avvocato); ciò si desume dalla osservazione che la Legge n. 3/2012, per ciascuna delle procedure concorsuali ivi previste, rinvia espressamente agli artt. 737 ss. C.p.c. per quanto riguarda gli aspetti processuali;
- conseguentemente, il procedimento da seguire (tanto in primo grado quanto in grado di reclamo) è il procedimento in camera di consiglio che deve essere introdotto mediante ricorso depositato dalla parte (non personalmente ma) per mezzo di un difensore tecnico, vigendo obbligo di difesa e di rappresentanza tecnica in tale tipologia di procedimento;

QUESTIONE PATROCINIO SPESE STATO

Tribunale Torino 16.11.2017 (sì accessibilità)

La normativa sul gratuito patrocinio trova applicazione anche nelle procedure di sovraindebitamento, avendo la stessa carattere generale in applicazione dell'art. 24 della Costituzione e non trovando applicazione le regole sul pagamento dei professionisti proprie delle procedure di concordato preventivo, stante l'autonomia sistemica e funzionale degli istituti contemplati nella legge n. 3 del 2012.

(accoglie il reclamo proposto dal signor Yyy avverso il diniego all'ammissione al gratuito patrocinio di cui al provvedimento del Consiglio dell'Ordine di Torino; conseguentemente ammette il signor Yyy al gratuito patrocinio sia in relazione al procedimento avviato ex art. 15 della l. 3/2012 per la nomina di un professionista con funzioni di Occ sia con riferimento alla presente procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento)

(n.b.: per l'avvocato del debitore; non per l'OCC)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

Capo IV

Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte

Art. 81

Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato

1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato e' formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.

2. L'inserimento nell'elenco e' deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;

b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;

c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.

3. E' cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale e' stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.

4. L'elenco e' rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, e' pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia.